

# Comune di Bernalda

# <u>Provincia di Matera</u>

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI NEL COMUNE DI BERNALDA

# Art. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto è il servizio triennale di ricovero, mantenimento di cani randagi, che stazionano stabilmente su aree pubbliche del territorio di Bernalda, in attuazione della Legge n. 281/1991 e della Legge Regionale n. 6/1993.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

L'appalto prevede una spesa complessiva di € 405.150,00 circa, corrispondente a n. 200 cani attualmente presenti nel canile convenzionato e di una quota variabile in aumento correlata ai cani catturati o diminuzione in ragione delle adozioni o delle reimmissioni dei cani sul territorio, allo stato non

quantificabile. L'importo a base d'asta è fissato a 1,85 euro al netto di Iva quale retta giornaliera di mantenimento di ogni singolo cane ricoverato e omnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale necessari all'espletamento del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento, pulizia, assistenza

sanitaria e custodia degli stessi animali.

Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione, laddove sulla base di oggettive e motivate esigenze connesse alle peculiarità del servizio non avesse ancora individuato il nuovo affidatario, si riserva la facoltà di predisporre una proroga tecnica nei confronti dell'aggiudicatario della presente procedura di gara per il tempo necessario al completamento della nuova procedura di gara e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo nonché a garantire il graduale passaggio di consegne, per un periodo minimo di 30 giorni, ad eventuale altro soggetto gestore.

### Art. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per ogni cane custodito deve essere predisposta, a cura dell'appaltatore, idonea scheda contenente i principali dati identificativi. Dovranno inoltre essere riportate le tipologie degli interventi prestati. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale eseguire ispezioni e controlli per verificare la corretta tenuta e il periodico aggiornamento delle citate schede.

E' a cura e spese della Ditta, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.M. competente, censire gli animali con la compilazione della scheda dell'animale, nella quale dovranno essere annotati i seguenti dati:

- Razza:
- Data di raccolta;
- Microcippatura;

Età presumibile;

Stato di salute;

Cure ed interventi avvenuti nel periodo di custodia.

Copia di detta scheda aggiornata e di tutte le analisi, dovrà essere consegnata all'Ufficio competente del Comune, per consentire allo stesso un'anagrafe dei cani randagi raccolti sul territorio. La ditta si obbliga a consegnare al Comune una foto dell'animale in formato digitale.

La ditta incaricata del servizio deve provvedere:

Alla cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi di qualsiasi taglia presso il canile;

Al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti e secondo standard del benessere animale;

A microchippare ciascun cane a cura e spese della ditta o delle ASL dove prevista;

Alla pulizia e disinfezione dei box, delle aree di sgambamento interne al canile e le ciotole per la somministrazione degli alimenti e dell'acqua, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali,

Ad avere ed attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata;

Alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi) avvalendosi di veterinario libero professionista;

Alla fornitura e alla somministrazione dei pasti con alimenti idonei in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale con un'alimentazione a base di carboidrati, proteine e fibre integrative; inoltre dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere, Non sarà riconosciuto alcun pagamento per il mantenimento dei cuccioli per tutto il periodo di allattamento della madre (fino a circa 40 giorni e comunque a giudizio del veterinario responsabile);

A consentire agli animali un adeguato periodo di sgambettamento in idonea area all'uopo destinata;

Alla cura dello stato igienico dei cani affidati con almeno un trattamento antiparassitario mensile:

Alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute per la custodia del cane;

Il soggetto affidatario non potrà, per qualsiasi motivo, né sopprimere i cani tenuti nel canile, né destinarli alla sperimentazione, né tanto meno sottoporli a maltrattamenti. I cani potranno essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico a giudizio ed opera di veterinari del Servizio Sanitario per motivi consentiti dalle leggi sul randagismo;

All'eventuale incenerimento di ciascuna carogna qualora si verificasse il decesso del cane stesso, agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa;

Alla tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e alla tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste;

A comunicare al Comune ed all''ASM con apposita relazione trimestrale il numero di cani introdotti, dei presenti e dei deceduti;

Alla messa a disposizione di una zona contumaciale per cani affetti da malattie trasmissibili strutturalmente adeguata e idonea;

Alla cura e ai medicinali occorrenti per ciascun cane e per ogni tipo di malattia riscontrata dal medico veterinario competente;

La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative.

Le morti naturali e/o gli eventuali abbattimenti di esemplari, le cui cause dovremo essere certificate dal Servizio Veterinario, devono essere comunicati immediatamente a questo Comune. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento da tenere bene in vista. Resta a carico dell'appaltatore gli oneri per il trasferimento dei cani dalla vecchia alla nuova struttura.

#### Art. 3 SERVIZIO DI CATTURA

Una volta accertata la condizione randagia dei cani, il soggetto affidatario provvederà a trasferirli, nel numero e secondo modalità e tempi concordati con il Comune, presso i locali del canile comprensoriale per essere sottoposti, da parte del Servizio Veterinario, ad intervento di microcippatura, sterilizzazione e profilassi vaccina e comunque a giudizio dello stesso, ad intervento finalizzato al controllo delle nascite. La cattura dei cani comunque vaganti sul territorio del Comune, deve essere effettuata esclusivamente dal personale del gestore, opportunamente formato ed in possesso di idonea attrezzatura.

Le operazioni di cattura dei cani randagi dovranno essere effettuate con proprio automezzo autorizzato e con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e rispondano alle esigenze di benessere dell'animale stesso. In ogni caso si devono prevenire rischi sia personali che per la salute pubblica.

Il servizio di cattura dovrà essere garantito con reperibilità costante (24 ore su 24 durante tutti i giorni dell'anno) assolto con tempestività e comunque non oltre le 12 ore dalla segnalazione. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali.

L'intervento degli operatori dovrà essere attivato su segnalazione delle Forze dell'Ordine, del Comando di Polizia Locale, degli Uffici Comunali competenti, dell'Azienda Sanitaria e della Protezione Civile.

I proprietari dei cani catturati, se identificabili dal numero del tatuaggio o dal microchip, saranno informati nel più breve tempo possibile dell'avvenuta cattura, contestualmente il gestore dovrà fornire le generalità del responsabile del cane al Comune di riferimento, al fine di consentire il recupero delle spese sostenute.

Trascorsi gg.3 dall'avvenuta ricezione dell'informativa, da parte del responsabile del cane, il gestore è tenuto a comunicare al Comune competente l'eventuale mancato ritiro, al fine di consentire l'attivazione

dei provvedimenti di legge.

#### Art. 4 AFFIDO E ADOZIONE

Il soggetto affidatario deve:

Entro il termine di 30 giorni (o comunque entro diverso termine a giudizio del Servizio Veterinario) dalla cattura, dovrà, qualora non siano reclamati da alcuno, cedere i cani previo trattamento profilattico (effettuato dal Servizio Veterinario) contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmettibili, a privati che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.

Provvedere all'affido dei cani presenti nella struttura, ai cittadini che ne facciano richiesta; a tale scopo la ditta dovrà comunicare al Comune un orario di disponibilità non inferiore a due ore giornaliere per minimo tre giorni feriali settimanali nelle quali gli interessati potranno visitare gli animali ospitati.

Favorire l'adozione, si farà promotore di campagne di sensibilizzazione della cittadinanza bernaldese nonché, previa richiesta di nulla osta comunale, di almeno 3 giornate l'anno di iniziative di affidamento/adozione dei randagi da tenersi nel Comune di Bernalda.

Provvederà a comunicare l'avvenuto affidamento/adozione all'Ufficio del 1° Settore del Comune di Bernalda e ad inoltrare la scheda di affido/adozione cani randagi debitamente compilata, al Servizio Veterinario A.S.M.;

Sarà responsabile dei danni causati a cose ed a persone dai cani custoditi, sollevando questa

Amministrazione da ogni responsabilità.

Garantirà nella struttura la presenza di almeno una persona nell'ambito delle 8 ore diurne.

L'affidamento dei cani non deve avvenire se prima il servizio veterinario non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane. L'adozione si rende indispensabile per garantire il turn over degli animali presso il canile; Il personale comunale ed il Servizio Veterinario incaricati per i controlli, potranno accedere nella struttura in qualsiasi ora, per adempiere ad ogni tipo di intervento e verifica di loro

Referente e Responsabile per conto del Comune di Bernalda di ogni atto interno (con i cittadini ed altre strutture pubbliche o private) ed esterno con la Ditta aggiudicataria, è il Responsabile del Settore n. 1.

#### Art. 5 VIGILANZA E CONTROLLO

Controlli sul buon svolgimento del servizio vengono svolti periodicamente dagli Uffici Comunali competenti.

Nel corso delle verifiche si constateranno il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione. Resta facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

L'Ufficio Veterinario dell'A.S.M. competente per territorio potrà accedere in ogni momento alla struttura di ricovero degli animali, ispezionare i box di ricovero, verificare lo stato degli animali, il loro trattamento e relazionare al Sindaco sul buono o cattivo andamento del Servizio.

### Art. 6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Il personale, che dipenderà esclusivamente dalla ditta appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente

idoneo.

La ditta aggiudicatrice dovrà applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L. per i dipendenti del settore oggetto della presente convenzione, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e

previdenziali previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali". In ogni caso, l'appaltatore non può sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna

per entrambe le parti.

Per forza maggiore, si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Inoltre dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### Art. 7 PIANO ANTICORRUZIONE

Il concorrente si impegna a:

Comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter inviare

messaggi-sms e/o mail;

Non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo, oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di alterare il corretto espletamento della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;

Denunciare immediatamente alle Forze di polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti dei propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da

rapporti professionali;

Comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la

compagine sociale ed il suo assetto;

Richiedere le informazioni al Prefetto, di cui all'art. 90 e successivi, del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 218 del 15 novembre 2012, per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi e forniture connessi al provvedimento autorizzativo, oppure abilitativo oppure concessorio, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

Autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune;

Indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, i Responsabili di Servizio, Titolari di Posizione Organizzativa, i Funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione.

# Art. 8 RISPETTO OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa si impegna a rispettare gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. 62/2013, reperibile sul sito istituzionale alla voce "Amministrazione Trasparente - Codice di comportamento" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni in esso contenute, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, consapevole che la violazione a tali obblighi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;

L'impresa dichiara inoltre di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/01 e s.m.i, non avendo assunto nell'ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del

Comune di Bernalda negli ultimi tre anni di servizio.

# Art. 9 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TECNICO

L'appaltatore si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza del responsabile come sopra individuato, l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

# Art. 10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o GEIE ovvero i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in

possesso dei seguenti requisiti:

L'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nel caso di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

N. 2 idonee referenze bancarie presso Banche o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.

385/93, con data non anteriore a mesi tre dal termine di presentazione dell'offerta.

I concorrenti devono dimostrare fatturato specifico relativo a servizi analoghi resi a Pubbliche Amministrazioni nel corso dell'ultimo triennio di importo complessivo, al netto di IVA non inferiore a € 400.000,00.

Il requisito di cui al numero 2, dovrà essere posseduto singolarmente da ognuna delle imprese partecipanti anche nei casi di concorrente che si presenti quale raggruppamento d'imprese non ancora costituito, o direttamente dai consorzi e dalle ATI già costituite; il requisito di cui al numero 3 potrà essere attestato anche computando cumulativamente i singoli fatturati di ognuna delle imprese riunite o consorziate o riunende. E' richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. A verifica di tali dichiarazioni saranno richieste alla ditta aggiudicataria, entro 20 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, apposite certificazioni attestanti i requisiti di cui sopra. Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara.

Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere

posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. Il requisito dovrà essere posseduto anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

Le imprese che intendono partecipare alla gara devono, inoltre, esibire l'autocertificazione resa

ai sensi del D.P.R. 445/2000, firma del legale rappresentante, con la quale si attesti:

Di avere esperienza in gestione (o avere gestito) negli ultimi cinque anni di una struttura zoofila destinata a canile:

Di essere in regola con le norme in materia di ambiente;

Di essere in regola con le norme in materia di assunzioni di lavoratori impegnati nella struttura, con le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la regolarità contributiva Inps ed Inail;

Di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Di avere la disponibilità di una struttura esistente sul territorio della Regione Basilicata abilitata allo svolgimento del servizio in oggetto;

Di essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria e l'importo del servizio in oggetto. In caso di Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti trovano applicazione le disposizioni previste dall'art.48 del D.Lgs. n. 50/2016;

Che il prezzo sarà mantenuto per tutta la durata dell'appalto indipendentemente dal numero

degli animali in custodia;

- Di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la struttura, con indicazione della capacità massima di ricettività, e dei mezzi autorizzati al trasporto;
- Di essere in possesso di convenzione stipulata dalla ditta per lo smaltimento delle deiezioni, delle carcasse, dei rifiuti speciali prodotti;

Di essere convenzionato con medico veterinario o di avere in organico tale figura professionale;

- Di avere in proprietà, o altro titolo (es. comodato o locazione) che legittimi la disponibilità, una struttura idonea all'accoglimento dei cani, nonché la regolarità edilizia della stessa (licenza di costruzione del canile);
- Di essere a conoscenza che, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente, l'aggiudicatario non potrà porre eccezione o vincolare in alcun modo il libero ingresso delle associazioni delegate dal Comune di Bernalda al controllo sugli animali e alla loro promozione in adozione. Possono essere delegate esclusivamente associazioni i cui componenti non abbiano nessun legame di parentela o d'interesse economico/patrimoniale con l'aggiudicatario.

## Art. 11 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs.50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso: offerta tecnica (max punti 70); offerta economica (max punti 30). Si precisa che l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate, ai sensi dell'art. 95, co. 9°, D.Lgs. 50/2016, attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato. Con riferimento agli elementi concernenti l'offerta tecnica, saranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche soltanto i concorrenti che ottengano, per l'offerta tecnica complessivamente considerata, un punteggio pari almeno a 40. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica; in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio. La gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

### DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

#### Art. 13 **GARANZIE**

L'offerta, ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016, deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "cauzione provvisoria" di € 8.103,00 (pari al 2% dell'importo totale dell'appalto) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e della durata di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, corredata dall'impegno del garante a rinnovare la suddetta garanzia qualora, trascorsi i 180 giorni, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (art. 93,

comma 5). La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

Tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla normativa in materia o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. Resta inteso che, a pena di esclusione, e ai sensi del comma 4 del citato articolo 93. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta dei concorrenti deve essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi del citato art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000 (certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CE/EN 45000 e della serie UNI CE/EN 150/IEC 17000), l'importo di garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50%. Per usufruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il

possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

În caso di Raggruppamento Temporaneo di Împrese per poter usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione, devono risultare in possesso del certificato di qualità aziendale tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;

Se non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, la cauzione di cui sopra deve risultare

sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento;

Se già costituito alla data di presentazione dell'offerta, la cauzione di cui sopra deve risultare sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

Tramite versamento sul c/c postale n. 12569752 intestato al Comune di Bernalda - Servizio di

Tesoreria Comunale – (indicando la causale di versamento e allegando la relativa ricevuta);

coordinate bancarie seguenti alle effettuarsi da bonifico Tramite IT07F0103080290000000414356 (indicando la causale di versamento e allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico).

În caso di non aggiudicazione dell'appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e con le

modalità previste dalla legge.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

### Art. 14 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La documentazione attestante i requisiti, l'offerta tecnica, l'offerta economica e la domanda di partecipazione alla gara dovranno essere recapitate in un unico plico sigillato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Policoro - P.zza Aldo Moro, 1 75025 Policoro - MT - Italia. Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12:00 del giorno 5 Marzo. Il plico potrà pervenire:

- A mezzo raccomandata del servizio postale;
- Mediante agenzia di recapito autorizzata;

Con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Policoro negli orari di apertura al pubblico, che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a

destinazione in tempo utile.

La data e l'orario d'arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell'Ente, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato. L'Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente. Il plico contenente l'offerta e la documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere sigillato. Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il plico deve recare all'esterno la dicitura: "NON APRIRE: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI DEL COMUNE DI BERNALDA". Al fine di consentire gli accertamenti relativi al Casellario Imprese ANAC si richiede di indicare all'esterno del plico il nominativo della ditta / concorrente che lo spedisce (con relativo codice fiscale / partita IVA); nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che il plico riporti come mittente l'indicazione di tutte i soggetti che costituiscono il Raggruppamento medesimo, con i relativi codici fiscali – partite IVA. Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura rispettivamente:

1) "A - Documentazione amministrativa";

2) "B - Offerta tecnica";

3) "C - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

# Art. 15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

Potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata

copia conforme all'originale della relativa procura;

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000. În caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 45 co.1, l'art. 83 co. 3 e l'art. 86 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

# Art. 16 CONTENUTO DELLE BUSTE

La busta A "DOCUMENTI" dovrà contenere:

L'istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai 1) requisiti generali e speciali, completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. La medesima dovrà essere sottoscritta: - nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; - in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; - in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, co. 2°, lett.b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal rappresentante legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; - nel caso di consorzio stabile, anche dall'impresa indicata come esecutrice.

Il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, di cui all'art. 2, co.3.2, Delibera Avcp n.111 del 20/12/2012, comprovante la registrazione al servizio accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e che attesta che la verifica dei requisiti per l'operatore economico può avvenire tramite AVCPASS. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, dovrà essere presentato anche il PASSOE relativo

all'impresa ausiliaria.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione di cui all'art.89 D.Lgs. 50/2016. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

La prova della costituzione della garanzia provvisoria, ex art.93 D.Lgs.50/2016. 4)

Dichiarazione di un fideiussore (istituto bancario, compagnia di assicurazione o intermediario 5) finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/1993) contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016; tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria.

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'art. 48, co. 13°, D.Lgs. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale).

Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione relativa costituire formalmente a aggiudicazione della gara, di caso raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs. 50/2016 ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di

ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio).

La busta B "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione tecnica richiesta così composta:

"Relazione" suddivisa in capitoli (uno per ogni elemento di valutazione indicato), avente le seguenti caratteristiche:

La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4;

Ogni capitolo dovrà avere quale intestazione/titolo l'indicazione dell'elemento cui fa riferimento; la relazione non dovrà superare le 10 (dieci) facciate, stampate solo fronte, prevedendo un massimo di 30 righe per ogni pagina, redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente leggibili;

Ai capitoli dovranno essere allegate la documentazione richiesta e/o quella ritenuta utile per la

migliore comprensione e/o valutazione dell'offerta.

Dichiarazione relativa alla disponibilità di apposita struttura a norma, localizzata ad una distanza adeguata nella quale il concorrente si impegna a svolgere il servizio. La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta B non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico né diretta né indiretta, pena l'esclusione dalla gara. La relazione di cui al suddetto punto 1 dovrà essere siglata e sottoscritta da:

In caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo

procuratore:

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;

In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale

rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio;

- In caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, co. 2°, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un suo procuratore); se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre.
- La busta C "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana ed in competente bollo (Euro 16,00) contenente:

L'importo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio, in ribasso rispetto all'importo

unitario posto a base di gara (1,85 € IVA esclusa), espresso in cifre ed in lettere;

Ai sensi dell'art. 95, co.10, D.Lgs. n. 50/2016, il costo stimato per la "sicurezza aziendale" (già ricompreso nel prezzo offerto, ed i costi della manodopera espressi in cifre ed in lettere.

Si precisa che saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse

in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere. La suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere sottoscritta, pena l'esclusione: In caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo

procuratore;

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;

In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale

rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio;

In caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, co. 2°, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un suo procuratore); se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre.

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata, il modello da presentare è unico e

dovrà recare la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti su indicati.

E' data la facoltà alle società partecipanti di presentare, contestualmente all'offerta, le giustificazioni redatte ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di cui al medesimo articolo. In caso di mancata produzione delle suddette giustificazioni, la Stazione Appaltante procederà alla verifica delle offerte eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all'art. 97 co.3 D.Lgs. 50/2016.

### Art. 17 PROCEDURA DI GARA

Nel corso della prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, la Commissione di gara provvederà:

A verificare l'integrità dei plichi pervenuti, la conformità e la completezza della documentazione

amministrativa contenuta nella Busta A, rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare;

Ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

A richiedere al/i concorrente/i che non abbia/no presentato il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, di cui all'art.2, co.3.2, Delibera Avcp n.111 del 20/12/2012 la produzione del medesimo; detto/i concorrente/i è/sono ammesso/i alle successive fasi di gara (si vedano le FAQ n. H5

ed H8 di ANAC su AVCPASS);

Ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche per la sola verifica della regolarità formale della

documentazione richiesta ivi contenuta;

- A racchiudere in apposito plico sigillato e controfirmato la buste C "OFFERTA ECONOMICA" dei concorrenti ammessi, disponendone la conservazione in un armadio chiuso a chiave;
- A trasmettere, in apposito plico chiuso nella stessa seduta, le offerte tecniche (Busta B) per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, alla Commissione giudicatrice, appositamente nominata, che procederà, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del Bando di gara e del Disciplinare di gara, del presente Capitolato, all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. Seguiranno le sedute riservate della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche. Conclusesi le sedute riservate della Commissione tecnica, in apposita seduta aperta al pubblico, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti, si provvederà:

A dare lettura dei verbali redatti dalla Commissione e dunque dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno superato la

soglia di sbarramento:

A disporre l'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura del prezzo offerto ed attribuendo il punteggio secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e dell'art. 18 che segue;

A sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, formando in tal 3)

modo la graduatoria delle offerte valide;

All'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, subordinata alla verifica:

Delle eventuali offerte anomale attraverso l'attivazione della procedura di cui all'art. 97 del

D.Lgs. n. 50/2016;

Nei confronti dei concorrenti primo e secondo in graduatoria dei requisiti richiesti per la partecipazione (generali e speciali), attraverso il Sistema AVCPASS. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio; nel caso in cui la documentazione presente nel sistema AVCPASS non fosse esaustiva o completa, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo (anche impedimenti di carattere tecnico e/o malfunzionamenti), non fosse possibile procedere alla verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo di tale sistema, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di produrre la relativa documentazione. Si precisa che la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

## Art. 18 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 70): Il punteggio inerente l'offerta tecnica sarà assegnato sulla base dei seguenti elementi e sub-elementi di valutazione:

Efficacia dimostrata nell'attività di affidamento in adozione (fino a punti 20): I punti saranno assegnati sulla base delle adozioni effettuate dal concorrente, definitive o "a distanza", nel periodo dall'1/01/2016 al 31/12/2017: dovrà essere indicato il numero delle adozioni effettuate in detto periodo e dovranno essere allegate a comprova copie del registro di carico/scarico (il punteggio sarà attribuito solo per le adozioni per cui siano state prodotte le dette copie). Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con il maggior numero di adozioni nel periodo; un punteggio pari a zero sarà attribuito al concorrente che non ha ottenuto adozioni; agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, secondo la seguente formula:

### $PAn = An/Amax \times 20$

PAn = Punteggio dell'offerta n per l'elemento a);

An = Adozioni del concorrente n nel periodo indicato

Amax = Adozioni effettuate, nel periodo indicato, dal concorrente con il maggior numero di adozioni.

Capacità di assistenza (fino a 15 punti): b)

I punti saranno assegnati in relazione al rapporto tra numero di cani ospitabili nella struttura (capienza massima) e numero di addetti stabili (escluso il personale meramente occasionale, non direttamente riferibile al concorrente).

Il punteggio massimo sarà assegnato a chi indicherà il miglior rapporto suddetto. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla base della seguente formula:

# $PBn = Rn/Rmax \times 15$ (dove: Rn = NAn/NCn)

PBn = Punteggio dell'offerta n per l'elemento b);

- Rn = Rapporto tra numero addetti / numero cani per l'offerta n;
- Rmax = Rapporto migliore tra numero addetti / numero cani;

NAn = Numero Addetti del concorrente n;

- NCn = Numero Cani ospitabili come capienza massima della struttura del concorrente n.
- Vicinanza della sede operativa e della struttura di custodia dei cani (fino a 10 punti): c) Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà valutata la localizzazione della struttura di ricovero offerta con le seguenti modalità:
  - Presenza della struttura nel territorio appartenente alla provincia di Matera: Punti 10;
- Presenza della struttura in altro comune appartenente ad altra provincia: Punti 5.
- Caratteristiche della struttura nel suo complesso (fino a 10 punti): d) La struttura deve disporre di adeguate aree di servizio con l'attribuzione dei seguenti punteggi alla presenza di:
  - Locale per il deposito degli alimenti per animali (max 1 punto);
- Spazio cucina per la preparazione dei cibi (max 1 punto);
- Deposito per materiali pulizia, disinfezione e disinfestazione (max 1 punto);
- Attrezzature idonee per la conservazione di eventuali animali morti (max 1 punto);
- Locale idoneo ad uso dei volontari (max 1 punto);
- Ambulatorio veterinario (max 1 punto);
- Convenzione con un veterinario (max 1 punto);
- Reparto isolamento per osservazione sanitaria, cuccioli e cani particolarmente aggressivi (max 1 punto);
  - Box singoli o plurimi dotati di parte coperta o chiusa (max 1 punto);
- Aree di sgambamento (max 1 punto).
- Gestione del servizio (fino a 10 punti): e)

Saranno valutati:

- Grado di disponibilità di accesso al canile ad opera di volontari e del pubblico (considerato un tempo minimo di 4 ore quotidiane dal lunedì al venerdì, con possibilità di apertura su appuntamento) ed il loro coinvolgimento finalizzato particolarmente alle adozioni utilizzando anche strumenti innovativi quali sito internet, e-mail, social network. (max punti 3);
  - Tempo di intervento per recupero cani (considerato un tempo massimo di 2 ore) (max punti 2);
- Adeguatezza delle dotazioni tecniche per l'accalappiamento ed il trasporto dei cani e delle carcasse (max punti 5).

Progetti innovativi in atto (fino a 5 punti):

I punti saranno assegnati con particolare riguardo a progetti aventi carattere innovativo e/o sperimentale, già attivati nella struttura, diretti a migliorare il benessere degli animali, a facilitare l'adozione degli stessi, a coinvolgere la cittadinanza, eventualmente attuati in collaborazione con enti pubblici e/o associazioni animaliste.

Si precisa che il punteggio sarà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle soluzioni proposte, alla loro rilevanza ai fini dello svolgimento del servizio, con particolare riguardo agli effetti reali sul benessere degli animali, le adozioni e la fruizione della struttura da parte della cittadinanza, come desumibile dalla descrizione prodotta.

L'offerta tecnica dovrà essere corredata da relazione illustrativa in cui siano evidenziati tutti i criteri sopraesposti con indicati i livelli prestazionali offerti. La relazione dovrà essere integrata con elaborati grafici da cui si evincano le caratteristiche possedute dalla struttura e dalle attrezzature.

Il punteggio verrà attribuito in relazione ad ogni criterio soddisfatto e presentato in sede di offerta ed ogni mancata offerta riconducibile ai criteri di cui sopra comporterà l'attribuzione di punteggio pari a zero.

# OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 30):

La ditta dovrà offrire un importo unitario in diminuzione rispetto a quello previsto alla base di gara pari ad € 1,85 (esclusa IVA), espressa con due cifre decimali.

Alla offerta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo (30 punti); alle restanti offerte il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della sotto indicata formula:

## $POEn = Pb/Pn \times 30$

- POEn = Punteggio offerta economica n;
- Pb = Prezzo più basso offerto (IVA esclusa);
- Pn = Prezzo offerto (IVA esclusa).

### Art.19 INADEMPIMENTI E PENALITA'

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge. L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà rivalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 100 (Euro Cento) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- 1. In caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti
- 2. In caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari;
- 3. In caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
- 4. In caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
- 5. In caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo:
- 6. In caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all'anagrafe canina);
- 7. In caso di mancata compilazione o di aggiornamento del registro di carico e scarico;
- 8. In caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
- 9. In caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
- 10. In caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
- 11. Nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente;
- 12. Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC o Fax. L'Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà all'applicazione della penalità. L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo mensilmente dovuto all'aggiudicataria. Se l'importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un'entità pari o superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale procederà a risolvere il contratto secondo le norme vigenti;

### Art. 20 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Ottenendo la gestione delle attività previste nel presente Capitolato, l'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dallo stesso Capitolato, comprese quelle nei confronti del proprio personale dipendente, convenendo che a tale riguardo qualsiasi onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale scopo, l'appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia e per il periodo di validità dell'appalto, un contratto assicurativo a copertura degli eventuali danni a persone e/o cose o animali nell'espletamento del Servizio.

### Art. 21 PAGAMENTO DEL COMPENSO

I pagamenti saranno effettuati a scadenza mensile entro gg. 60 dalla presentazione della fattura. L'Amministrazione provvederà alla liquidazione delle fatture emesse dalla aggiudicataria entro 30 giorni, dietro presentazione di regolare fattura corredata da una scheda riepilogativa riportante:

- L'elenco dei cani ospitati presso la struttura con il numero di microchip;

La data di entrata;

La data di uscita ed i giorni di presenza;

Decessi

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

# Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Nel caso di inadempienze gravi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione. L'Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all'affidatario del servizio. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura;
- Omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria;

Diniego a consentire l'effettuazione dei controlli;

Mancata promozione della adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato;

Danno grave provocato all'immagine del Comune;

- Abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- Inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;

Cessione o subappalto totale o parziale del servizio;

Inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie;

Non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune.

Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C. Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune all'esito dei controlli, ovvero dai competenti organi di controllo mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche consequenziali. Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento ed esporrà il Gestore all'impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune per cinque anni (art. 38 del D.Lvo n. 163/06).

Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'amministrazione, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all'amministrazione per l'eventuale riappalto e per ogni altra spesa conseguente.

Considerata la natura del servizio, al Gestore non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il diritto al corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.

#### Art. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie derivanti dal contratto le stesse sono deferite al Giudice Ordinario (foro competente è quello di Matera), le procedure di ricorso ricadono nella competenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Basilicata sede di Potenza. I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

### Art. 24 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse necessarie per la stipula del contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell'aggiudicataria.

#### Art. 25 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale D'Appalto, si fa rinvio alla vigente normativa.